

CONTRIBUTO UNIFICATO
ASSOCIATI



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CAGLIARI

TRIBUNALE CAGLIARI
43/2006
829/2006
299
Registro 62

Sezione civile

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale

Composto dai Magistrati

Dott. Giangiacomo Pisotti

Presidente

Dott. Massimo Poddighe

Giudice relatore

Dott. Vincenzo Amato

Giudice

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero R/820 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2004,

promossa da

~~.....~~ e ~~.....~~, elettivamente domiciliati in Cagliari, presso lo studio dell'avv. ~~.....~~, che, unitamente agli avv. ti ~~.....~~ e ~~.....~~, nominati procuratori con separata procura speciale, in atti, li rappresenta per effetto di procura speciale in calce all'atto di citazione e li difende,

Attori

contro

Società Banco di Sardegna S.p.a., con sede in Cagliari, ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. ~~.....~~, che la

rappresenta per effetto di procura generale alle liti, in atti, e la difende,

Convenuta

Conclusioni delle parti

Nell'interesse degli attori:

"Voglia il Tribunale adito:

1) In via principale, riconoscerete dichiarare la nullità del contratto di compravendita e/o collocamento delle obbligazioni per cui è causa per violazione delle norme imperative di cui al TUIF ed in relazione all'art. 1418 cod. civ., condannando, per l'effetto, la banca convenuta alla restituzione integrale della somma di euro 78.571,37, oltre interessi e rivalutazione monetaria, detratti eventuali anticipi o cedole corrisposte;

2) In via subordinata, riconoscere e dichiarare l'annullamento del medesimo contratto ai sensi dell'art. 1427 e ssg del cod. civ., condannando, per l'effetto, la banca convenuta alla restituzione integrale della somma di euro 78.571,37, oltre interessi e rivalutazione monetaria, detratti eventuali anticipi o cedole corrisposte;

3) In via ulteriormente subordinata, riconoscere e dichiarare il grave inadempimento della Banca convenuta, per tutti i comportamenti postini essere l'atto del collocamento delle obbligazioni e risolvere il contratto *de quo*, nonché, per l'effetto, condannare la banca convenuta alla restituzione dell'investimento e comunque al risarcimento del danno pari alla somma investita, oltre interessi o rivalutazione monetaria, o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;

4) In ogni caso, accertare e dichiarare che il comportamento della banca ha integrato un illecito penale e/o civile e, per l'effetto, condannare la convenuta

al risarcimento dei danni patrimoniali consistenti nella restituzione della somma corrisposta per i BOND, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed al risarcimento del danno morale e/o biologico ed esistenziale, che si chiede in via equitativa;

5) Con condanna di spese, competenze ed onorari”.

Nell'interesse della convenuta:

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, *contrariis reiectis*:

A) Per le complessive motivazioni che prececono mandare assolta la convenuta da ogni avversa pretesa,

B) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio e sentenza provvisoriamente esecutiva”.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con atto di citazione notificato in data 30 gennaio 2004 [redacted] e [redacted], premesso che in data 8 febbraio 2002, sulla base di un contratto quadro per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari stipulato in pari data, avevano conferito all'Agenzia di Benetti del Banco di Sardegna S.p.a, con sede in Cagliari, mandato ad acquistare 75.000 euro obbligazioni CIRIO S.p.a. per un controvalore, comprensivo di spese e commissioni, di euro 78.561,37, hanno lamentato che a seguito della crisi dell'omonimo Gruppo, avevano perduto l'intero investimento.

Pertanto, assumendo che nella specie non fossero state dalla banca intermediaria osservate tutte le norme volte alla protezione del risparmio, hanno chiesto la sua condanna alla restituzione del capitale investito, al pagamento degli interessi ed al risarcimento del danno, patrimoniale e non.

In particolare, gli attori hanno dedotto:

1) La nullità virtuale del contratto, in quanto gli strumenti finanziari in questione, essendo privi di prospetto informativo, non avrebbero potuto essere venduti ad investitori non professionali, quali essi erano;

2) L'annullabilità del contratto, avendo la banca agito con dolo, cioè "con la coscienza e volontà di scaricare (sui risparmiatori), totalmente ignari, l'insolvenza del Gruppo CIRIO";

3) La risolvibilità del contratto per inadempimento, che si sarebbe sostanziato in tre ipotesi:

A) Responsabilità precontrattuale, consistente nella mancata informazione al cliente in ordine alle caratteristiche ed ai rischi dei prodotti commercializzati;

B) Responsabilità per conflitto d'interessi;

C) Responsabilità per avere venduto i titoli ad investitori non professionisti;

4) L'illiceità penale e/o civile della condotta tenuta dalla banca, con conseguente diritto al risarcimento anche del danno biologico e morale.

Il Banco di Sardegna ha resistito.

La causa è stata istruita con interrogatorio formale del legale rappresentante della banca convenuta, con produzioni documentali e con la testimonianza di ~~XXXXXXXXXXXX~~, all'epoca dei fatti preposta all'Agenzia del Banco di Sardegna di ~~XXXXXXXXXX~~, la quale ha dichiarato che nell'anno 1992, nell'ambito dei rapporti professionali che intratteneva con i correntisti, aveva sottoposto all'attenzione degli odierni attori, interessati ad effettuare investimenti mobiliari, un elenco di prodotti, tra cui le obbligazioni CIRIO, rispetto alle quali aveva, in particolare, comunicato il rendimento ed il prezzo d'acquisto, senza però

specificare che esse, in quanto destinate *ab origine* ad investitori istituzionali, erano prive di prospetto informativo e di *rating* e senza fornire alcuna informazione sulla situazione economica della società emittente ("... Gli ho soltanto chiesto se conoscesse la CIRIO e lui mi ha risposto di sì ...").

All'udienza dell'1 dicembre 2005 la causa stessa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.

Ad avviso del Collegio la domanda è fondata, per quanto di ragione.

Ai sensi degli artt. 21 lett. b) del d.lgs. 24 febbraio 1998, n° 58, e 28 Regolamento Consob, adottato con delibera 1 luglio 1998, n° 11522, incombe sull'intermediario l'obbligo di fornire ai clienti informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione d'investimento.

Tale obbligo non è stato nella specie osservato.

La ██████, infatti, come dalla stessa dichiarato, ha innanzi tutto taciuto al ██████ ed alla ██████ che i titoli in questione fossero in origine destinati ad investitori istituzionali e che fossero privi di prospetto informativo e di *rating*.

La stessa, inoltre, non ha fornito alcuna informazione sulla situazione economica della società emittente, situazione che, invece, era nota agli operatori specializzati e che avrebbe invece meritato particolare considerazione, atteso che, come emerge dal verbale dell'audizione del presidente della CONSOB Lamberto Cardia, effettuata nell'ambito dell'indagine conoscitiva compiuta dalle Commissioni Riunite Finanze ed Attività Produttive di Camera e Senato su *I rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio* (in atti), già dai primi mesi del 2000 la stampa specializzata aveva, mediante la pubblicazione di decine di comunicati, sistematicamente posto all'attenzione del mercato le poste critiche del bilancio del Gruppo Cirio, ed, in particolare, il

preoccupante incremento di crediti finanziari netti, non assistiti da garanzie, che, lungi dall'essere risolto nei tempi e modi programmati, si era vieppiù aggravato nell'esercizio successivo.

La Scanu, infine, ha addirittura ammesso di avere suggerito ai clienti una sorta di equivalenza, particolarmente fuorviante, tra la notorietà del marchio CIRIO e la pretesa sicurezza dell'investimento ("... Gli ho soltanto chiesto se conoscesse la CIRIO e lui mi ha risposto di sì ...").

Non varrebbe obiettare che, nella specie, il Banco di Sardegna avrebbe fornito le informazioni sui rischi generali degli investimenti finanziari ed avrebbe sconsigliato l'investimento, ritenendolo inadeguato "per dimensione".

Infatti, ai sensi della richiamata normativa di settore -che ha come scopo quello di assicurare, per il buon funzionamento del mercato mobiliare, la massima trasparenza nei rapporti tra i risparmiatori e gli intermediari- le informazioni devono essere "adeguate" e, quindi, prima di tutto, complete, essendo evidente che una conoscenza soltanto parziale degli elementi di valutazione non consente la formulazione di un giudizio ponderato sulla natura dell'investimento e sui rischi che esso presenta.

In particolare, ad alcuno può sfuggire che un conto è che un determinato investimento sia inadeguato perché coinvolge tutto il patrimonio del risparmiatore e che ben altro conto è che sia inadeguato anche perché, come nella fattispecie giudiziaria in disamina, l'indebitamento raggiunto ed il livello di capacità produttiva dell'emittente non danno alcuna garanzia di soddisfazione del debito.

Neppure può avere rilievo la circostanza, da ritenersi provata anche alla luce della documentazione prodotta dagli stessi attori, che il ████████ e la ████████ si siano rifiutati di fornire alla banca le informazioni personali sulle esperienze

maturate in precedenti operazioni finanziarie, sulla loro situazione finanziaria e propensione al rischio nonché sugli obiettivi perseguiti con l'investimento.

Infatti, l'obbligo, sussistente in capo all'intermediario, di acquisire informazioni sulla propensione al rischio dei clienti, previsto nell'art. 21, lett. b), prima parte, del d.lgs. n° 58, cit., non coincide con quello, previsto nei già cit. artt. 21, lett. b), seconda parte stesso testo di legge e 28 Reg. Consob, di comunicare ai clienti stessi ogni utile notizia sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione d'investimento, che deve essere adempiuto in ogni caso, perché pure il cliente che abbia un'elevata propensione al rischio e, a maggior ragione, quello di cui s'ignori, anche se per una sua libera scelta, il grado di propensione stessa, ha diritto ad un'informazione completa e veridica sulla specifica operazione che si appresta a compiere.

In conclusione, dunque, deve ritenersi che il ~~titolo~~ e la ~~banca~~ si determinarono ad effettuare l'acquisto dei BOND senza disporre di tutta una serie di elementi, assai rilevanti per la una decisione consapevole, di cui la banca era già in possesso (come l'originaria destinazione dei titoli ai soli investitori istituzionali, la mancanza di prospetto e di *rating*) e che aveva l'obbligo (v., in proposito, gli artt. 21, lett. b, seconda parte d.lgs. n° 58, cit., e 26 Reg. Consob, cit.) e la possibilità di acquisire (come le notizie sulla situazione dell'indebitamento e sui fallimenti dei piani di rilancio) e, anzi, nell'erronea, indotta convinzione che la solidità patrimoniale dell'emittente fosse pari alla notorietà del suo marchio.

Quanto alle conseguenze giuridiche dell'inosservanza dell'obbligo d'informazione incombente sull'intermediario, deve innanzi escludersi che essa possa, in generale, comportare la risoluzione del contratto per inadempimento.

Infatti, la violazione *de qua*, pur essendo logicamente successiva alla stipula del contratto quadro, interviene nella fase genetica dell'ulteriore e diverso contratto di mandato ad acquistare gli specifici titoli, sicché il rimedio della risoluzione non sembra, con specifico riferimento a quest'ultimo, teoricamente utilizzabile.

Nella specie, invece, pare più correttamente configurabile la nullità del contratto, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, del cod. c.v..

Invero, la Corte di cassazione, nell'interpretare le disposizioni contenute nell'abrogata legge 2 gennaio 1991, n° 1, recante *Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari*, aveva ritenuto che la norma prevedente l'iscrizione all'albo degli intermediari trovasse la propria *ratio* nell'esigenza di garantire la realizzazione di istanze di rilievo pubblicistico e che avesse, perciò, natura inderogabile, e da tale premessa aveva tratto la conclusione che il contratto stipulato da un intermediario abusivo fosse affetto da nullità virtuale "atteso l'interesse dell'ordinamento a rimuovere detto contratto per le turbative che la conservazione di esso è destinata a creare nel sistema finanziario in genere" (sent. 7 marzo 2001, n° 3272).

Ebbene, sembra a questo Tribunale che il testé riferito ragionamento del Supremo Collegio ben possa essere ripetuto anche con riferimento alle norme, contenute nel d.lgs. n° 58, cit. e nella normativa complementare, prevedenti gli obblighi d'informazione dei quali si tratta.

Anch'esse, infatti, appaiono chiaramente strumentali al perseguimento di interessi pubblicistici, pure di rango costituzionale (art. 47 della Carta fondamentale), quali la tutela dei risparmiatori *ut singuli*, del risparmio pubblico, della stabilità del sistema finanziario e dell'efficienza del mercato dei valori

mobiliari, sicché la loro natura imperativa non sembra possa essere seriamente posta in discussione.

Anche la loro violazione, pertanto, pur in mancanza di un'espressa sanzione di invalidità, comporta la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418, comma 1, del cod. civ..

Per tali motivi non resta che dichiarare la nullità del contratto in data 28 febbraio 2002, col quale ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~ hanno dato mandato all'Agenzia di ~~XXXXXXXXXX~~ del Banco di Sardegna S.p.a., con sede in Cagliari, di acquistare 75.000 euro obbligazioni CIRIO S.p.a. EUR COD. 3701624 0 30 Prezzo 103,70.

Per l'effetto, il Banco deve essere innanzi tutto condannato a restituire agli attori la somma ricevuta per l'acquisto dei titoli, le spese e le commissioni, pari a complessivi euro 78.561,37.

Il Banco, inoltre, avendo causato col proprio comportamento colposo la nullità del negozio, e non potendo, pertanto, essere considerato in buona fede, deve essere altresì condannato, ai sensi dell'art. 2033 del cod. civ., a corrispondere agli attori medesimi gli interessi legali sulle predette somme, dalla data della ricezione del pagamento al saldo.

In assenza di prova di maggiori danni, non possono essere liquidate in favore del ~~XXXXXX~~ e della ~~XXXXXXXXXX~~ ulteriori somme.

La condanna del Banco al rimborso delle spese processuali consegue alla soccombenza.

P.q.m.

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, dichiara, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, del cod. civ., in relazione

agli artt. 21, lett. b), seconda ipotesi, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n° 58, e 26, lett. e) del Reg. Consob adottato con delibera 1 luglio 1998, n° 11522, la nullità del contratto in data 28 febbraio 2002, col quale [redacted] e [redacted] Roccu hanno dato mandato all'Agenzia di [redacted] del Banco di Sardegna S.p.a., con sede in Cagliari, di acquistare 75.000 euro obbligazioni CIRIO S.p.a. EUR COD. 3701624 0 30 Prezzo 103,70 e, per l'effetto, condanna quest'ultima a restituire al [redacted] ed alla [redacted] la complessiva somma di euro 78.561,37, comprendente il costo dei titoli e le spese e le commissioni, oltre gli interessi legali dalla conclusione dalla data della ricezione del pagamento delle predette somme al saldo, nonché a rimborsare loro le spese anticipate per la rappresentanza in giudizio e la difesa, che liquida in complessivi euro 8.000,00, di cui euro 1.500,00 per diritti ed euro 6.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Cagliari, il 2 gennaio 2006.

Il Giudice relatore

(M. Poddaighe)

Il Presidente

(G. Pisotti)

Il Cancelliere
(Annalisa Meo)

Depositate in Cancelleria
il 1° GEN. 2006

Il Cancelliere
(Annalisa Meo)